

LA LEGGE REGIONALE SUL DIRITTO ALLO STUDIO

La legge regionale 31 del 1984 che disciplina il diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che rendano eccessivamente oneroso l'obbligo scolastico determinandone l'abbandono, pone a carico dei Comuni l'obbligo di fornire alle famiglie meno abbienti prestazioni sociali agevolate, ossia sostegni economici nelle spese collegate all'istruzione.

Tali aiuti non sono a carattere generalizzato ma rivolti alle fasce di reddito meno abbienti, nel rispetto dell'art. 53 della Costituzione per il quale *tutti i cittadini debbono concorrere alla spesa pubblica, con criteri di progressività, in ragione della loro capacità contributiva.*

Il loro ottenimento è perciò subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata, obbligatoriamente, dell'attestazione ISE-ISEE, un documento (previsto dal DPCM 106/2001 e successive modifiche e integrazioni) che ha lo scopo di stabilire la capacità reddituale di ogni famiglia e dei suoi singoli componenti, al fine di favorire gli utenti economicamente più svantaggiati.

In base a questa disciplina, sono generalmente ammesse ai benefici della legge sul diritto allo studio le famiglie le cui condizioni economiche familiari rientrano nei seguenti parametri:

FASCIA	Indicatore della Situazione Economica Equivalente
A	da € 0,00 a € 4.880,00
B	da € 4881,00 a € 9.760,00
C	da € 9.761,00 a € . 14.650,00

Gli interventi a carattere individuale per i quali è necessario presentare domanda sono i seguenti:

- 1) **servizio di mensa scolastica;**
- 2) **Sostegno alle famiglie per spese scolastiche**
- 3) **Rimborso parziale alle famiglie per acquisto libri di testo**
- 4) **Borse studio RAS per merito in favore di studenti delle scuole Medie inferiori e superiori;**
- 5) **Rimborso spese viaggio studenti pendolari**